

SCHEMA di CONTRATTO di FORNITURA del SERVIZIO GESTIONE CALORE a CIPPATO di BIOMASSE LEGNOSE

La Ditta aggiudicataria ___ con sede legale in ___ (___), CAP __, Via __ n. ____, P.IVA ___ rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig. ____, di seguito denominata "Fornitore",

e il

Comune di Carcare con sede legale in Carcare (SV), CAP 17043, Piazza Caravadossi n. 26, P.IVA. 00224110098 rappresentata da ___ in qualità di ____, di seguito denominato "Acquirente",

qui di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti", stipulano il presente atto, relativo alla fornitura del servizio gestione calore a cippato di biomasse legnose da parte della prima nei confronti della seconda.

Premesso che:

1. l'Acquirente gestisce l'impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa della città di Carcare (SV), la cui centrale è sita in Via Cornareto snc, nel medesimo comune di Carcare (SV), ed è ammessa ad utilizzare biomassa combustibile così come individuata nel Capitolato tecnico posto a base di gara;
2. in conformità con le indicazioni di cui sopra, i materiali ammessi come combustibili alla centrale non comprendono in alcun modo legno trattato;
3. i riferimenti di dettaglio a cui si fa riferimento nel presente contratto rimandano a specifici articoli del Capitolato Tecnico posto a base di gara di seguito denominato "Capitolato";

Le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – Oggetto della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a gestire la centrale termica sita in Carcare (SV), Via Cornareto snc, e fornire il calore che l'acquirente si obbliga ad acquistare corrispondendo la somma dovuta in base alle calorie contabilizzate alle sottostazioni, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.
2. Il Fornitore potrà stipulare contratti alle medesime condizioni con altri soggetti diversi dall'acquirente purché gli stabili in concessione di quest'ultimi siano già collegati ovvero si preveda di allacciarli alla rete di teleriscaldamento.
3. Il Fornitore dichiara, con la firma del presente contratto, che "il materiale fornito è biocombustibile solido così come individuato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

Art. 2 – Compenso contrattuale

1. La Fornitura viene contabilizzata in unità di energia erogata misurata nel seguito convenzionalmente abbreviata in "MWh".
2. Il costo netto complessivo annuo sarà determinato dal consumo rilevato, espresso in MWh, su base annua, moltiplicato per il suddetto costo unitario dell'energia, offerto in sede di gara pari ad ___ Euro/MWh. Durante il periodo di validità contrattuale si applicheranno le presenti condizioni contrattuali per i primi tre anni di gestione, mentre le rivalutazioni seguiranno le indicazioni contenute nell'art. 7 del Capitolato.

Art. 3 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le attività che corrispondono alla manutenzione ordinaria sono elencate e descritte all'art. 14 del Capitolato.
2. Le attività che corrispondono alla manutenzione straordinaria sono elencate e descritte all'art. 15 del Capitolato.
3. Per tutte le attività che non sono ricomprese nelle specifiche di cui ai commi precedenti ovvero per

loro natura o tecnica realizzativa non sono univocamente associabili ad una delle due categorie di manutenzioni, le Parti definiscono una modalità operativa con l'indicazione della competenza e della ripartizione economica del loro costo. Questo documento dovrà essere sottoscritto congiuntamente e costituirà parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

Art. 4 – Qualità della Biomassa, monitoraggi ed accettazione

1. Il Fornitore, per tutta la durata indicata all'art. 7 del presente Contratto, si impegna a fornire cippato di legna con le caratteristiche indicate nella descrizione analitica della qualità di fornitura cippato che costituisce criterio premiale al punto P2e dell'art. 3 del Capitolato.
2. In ogni caso la biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, etc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.), od altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione della biomassa stessa. La parte fine (dimensioni inferiori a 5 mm) dovrà essere inferiore all'1% in peso.
3. Il Fornitore si impegna altresì a fornire i risultati delle misurazioni a campione effettuate sulla fornitura della biomassa con cadenza mensile.
4. Il Fornitore accetta di sottoporre il proprio materiale a controlli da effettuarsi a cura dell'Acquirente al momento della consegna presso l'impianto. Per eventuali forniture non conformi al presente Contratto l'Acquirente dovrà tempestivamente comunicare il risultato delle analisi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e, in tal caso, i costi relativi ai controlli saranno addebitati al Fornitore.
5. Qualora il materiale utilizzato sia ritenuto "non idoneo" da parte dell'Acquirente, intendendo il mancato rispetto dei parametri chimico-fisici specificati nelle condizioni di fornitura di cui al comma 1 del presente articolo, potrà non esserne autorizzato lo scarico presso il silos e l'Acquirente, in tal caso, emetterà documento con dicitura "Biomassa non conforme".
6. Eventuali danni e/o fermo impianto con conseguente mancata fornitura di calore, provocati da eventuali corpi estranei contenuti nel materiale fornito, saranno integralmente addebitati al Fornitore.
7. Il ripetersi per più di 3 (tre) consegne di forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte dell'Acquirente, con comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC), così come previsto al successivo articolo 9.

Art. 5 – Documentazione accompagnatoria

1. Il Fornitore predisporrà una relazione mensile descrittiva sul funzionamento dell'impianto, comprensiva della numerosità dei blocchi della caldaia con l'identificazione dell'errore e del rendimento. Questa relazione sarà contestuale alla fatturazione mensile che verrà inoltrata all'Acquirente.
2. Il Fornitore predisporrà una relazione annuale descrittiva sul funzionamento complessivo dell'impianto, comprensiva delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite e delle indicazioni sulle migliorie da apportare all'impianto. Questa relazione sarà contestuale all'ultima fatturazione mensile relativa all'invernata di riferimento che verrà inoltrata all'Acquirente.

Art. 6 – Modalità di pagamento e fatturazione

1. La fornitura sarà fatturata a fine mese, riportando in fattura l'indicazione della sottostazione di riferimento e la lettura del contabilizzatore di calore.
2. Le fatture verranno pagate mediante bonifica bancario a 30 gg. Eventuali contestazioni o importi differenti dovranno essere gestiti e concordati tra le Parti (note credito, storni, ecc.).
3. Le fatture saranno assoggettate al regime della "scissione dei pagamenti" ai sensi del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 e della Legge n. 190/2014, come meglio specificato nella circolare del 28.10.2021.

Art. 7 – Durata

1. La durata contrattuale è di 10 anni prorogabili di un tempo analogo.
2. Al termine del periodo di cui al comma precedente, è data facoltà all'Acquirente di utilizzare un ulteriore proroga di un anno, alle stesse condizioni dell'ultimo anno di validità contrattuale, qualora dovessero concludersi le operazioni di gara per un nuovo appalto di gestione.

Art. 8 – Forza maggiore – Impossibilità sopravvenuta

1. Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per l'Acquirente il rispetto delle condizioni del Contratto, l'Acquirente ne darà immediata comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC). Qualora la causa di Forza Maggiore attenga all'intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la Forza maggiore sia solo parziale o temporanea, l'Acquirente potrà recedere dal Contratto con preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora l'Acquirente non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione.
2. Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per il Fornitore la gestione del calore oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione all'Acquirente mediante posta elettronica certificata (PEC). Qualora la Forza Maggiore attenga all'intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora il Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione. Qualora la Forza Maggiore sia solo parziale o temporanea troverà applicazione l'art. 1464 del codice civile.

Art. 9 – Penali, Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

1. L'Acquirente si riserva la facoltà di applicare le penali nelle modalità e secondo i principi descritti all'art. 29 del Capitolato. La penale dovrà essere corrisposta dal Fornitore entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta scritta inviatagli dall'Acquirente, da recapitarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC); in alternativa, a discrezione dell'Acquirente, la penale verrà scontata dall'ammontare fatturato della fornitura sino ad allora effettuata.
2. In caso di mancata o insufficiente fornitura di calore protratta per più di 30 giorni consecutivi solari, l'Acquirente ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Per "insufficiente fornitura" si intende una fornitura inferiore al 50% della potenzialità.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, le Parti avranno la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione da inviarsi all'altra parte con posta elettronica certificata (PEC) al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. ritardo da parte dell'Acquirente nel pagamento del corrispettivo del servizio superiore a 180 giorni (art. 6 del Contratto);
 - b. ritardo da parte del Fornitore nel pagamento delle penali contrattualmente previste superiore a 180 giorni;
 - c. qualora il Fornitore effettui per più di 3 (tre) consegne consecutive forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati;
 - d. stato di insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimento o sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione della Ditta;
 - e. in caso di violazione degli obblighi da parte del Fornitore nei confronti di terzi, o di suoi subappaltatori, o di suoi collaboratori, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso;
 - f. in caso di cessione del credito o del contratto, non espressamente autorizzate dall'Acquirente.
4. Nei casi di risoluzione di cui al comma 3, è fatto salvo ed impregiudicato il diritto dell'Acquirente di richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti, sia per quanto attiene il danno emergente, sia per quanto riguarda il lucro cessante, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia, al quale le parti espressamente rinviando.

Art. 10 – Responsabilità

1. L'Acquirente dichiara di ben conoscere che il Fornitore può fornire il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Carcare (SV) a favore di utenti privati e pubblici e, in considerazione di tal fine, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole

che dovesse derivare a quest'ultimo, a causa ed in conseguenza di eventuali malfunzionamenti o interruzioni del servizio di teleriscaldamento connessi:

- a. alla mancata consegna delle quantità di biomassa combustibile (cippato di legna) contrattualmente previste;
- b. alla mancata rispondenza della biomassa combustibile (cippato di legna) fornita alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare tecnico;
- c. ai ritardi nella consegna della biomassa combustibile (cippato di legna).

Art. 11 – Domicilio contrattuale

1. Salvo che sia diversamente previsto in singoli articoli del Contratto, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- a. PEC1: ___;
- b. PEC1: ___;

Art. 12 – Divieto di cessione

1. Il presente Contratto, intervenuto tra le Parti circa le attività ed i contenuti in esso indicati, sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime.
2. Il Contratto potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifiche normative e delle autorizzazioni all'esercizio della centrale da parte del Comune di Carcare. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati da entrambe le Parti.
3. Le Parti non potranno cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto od i crediti derivanti da esso, o trasferire a qualsiasi titolo i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti, di comportamenti dell'altra che siano in violazione di una o più disposizioni del presente Contratto, non potrà costituire rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni, rispetto alle quali l'inadempimento si è verificato.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, previsti dal Regolamento UE.
2. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto.
3. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
4. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art.14 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'acquirente ed il fornitore in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Savona.

Art. 15 – Costi di sicurezza e obblighi delle parti

1. Il Fornitore dichiara, ai sensi del Dlgs 81/08, Art. 26 comma 5, che l'importo destinato agli oneri di sicurezza ai fini dell'esecuzione del presente contratto ammonta al 2% dell'importo, già ricompreso nel prezzo Euro/MWh contrattualizzato.
2. Il Fornitore si obbliga a svolgere i servizi di cui all'oggetto con organizzazione dei mezzi necessari in completa autonomia, pianificando e concordando modalità e tempistiche di esecuzione delle attività, nel rispetto delle procedure di pianificazione dei periodi di utilizzo adottati dall'Acquirente.
3. Eventuali variazioni ai programmi, dovuti a fattori esogeni o comunque non dipendenti dalla volontà delle parti, dovranno essere comunicati in anticipo, in modo da consentire una differente pianificazione delle attività a ciascuna delle parti.
4. Con riferimento al personale impiegato dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:
 - a. che è in essere con ciascuno degli addetti un rapporto di lavoro subordinato, od altro rapporto comunque in ottemperanza alla normativa applicabile;
 - b. di applicare il regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nonché di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia di lavoro;
 - c. di adempiere correttamente a tutti i propri obblighi legali e contrattuali nei confronti dei propri addetti;
 - d. di effettuare e versare correttamente e regolarmente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente degli addetti e di versare correttamente e regolarmente i contributi previdenziali ed i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali degli addetti, anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35, commi 28 e seguenti, del D.lgs. n. 223/06, così come convertito in L. n. 248/06;
 - e. di adempiere ad ogni altro obbligo ed onere in relazione agli addetti, nessuno escluso o eccettuato, di tipo retributivo e contributivo (a fini assistenziali, infortunistici, previdenziali, assicurativi ed accessori);
 - f. di applicare ogni altra disposizione per la tutela degli addetti, ivi incluse tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l'incolumità e l'integrità fisica, previste dalla legge, dall'esperienza e dalla tecnica.
5. In ottemperanza, per quanto occorresse, al D.Lgs. 81/2008:
 - a. viene allegato al presente contratto certificato di iscrizione alla camera di Commercio del Fornitore ed autocertificazione del medesimo Fornitore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
 - b. viene predisposto ed allegato, a cura del Fornitore, Documento informativo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare lo stesso (DVRS);
 - c. viene allegato al presente contratto il Verbale di sopralluogo e coordinamento eseguito congiuntamente dall'Acquirente e dal Fornitore per prendere visione dei luoghi, dei rischi presenti, delle misure di prevenzione da adottare, della procedura da seguire per l'accesso alla centrale e la movimentazione nei piazzali.
6. Il Fornitore si impegna a dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
7. Nel caso il Fornitore, per svolgere i servizi oggetto del presente contratto, si avvalga di soggetti terzi, questi dovranno consegnare la stessa documentazione richiesta al Fornitore; detti soggetti terzi, ove risultati in regola, verranno preventivamente autorizzati dall'Acquirente in tempi congrui alle necessità del servizio.

Letto, confermato, sottoscritto

Data:

L'Acquirente

Il Fornitore

Le Parti dichiarano espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile di aver letto attentamente e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Compenso contrattuale); art. 4 (Qualità della Biomassa, monitoraggi ed accettazione); art. 8 (Forza maggiore – Impossibilità sopravvenuta); art. 9 (Penali, Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa); art. 10 (Responsabilità); art. 12 (Divieto di cessione); art. 14 (Controversie).

Data:

L'Acquirente

Il Fornitore
